



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE



**QUALI INTERVENTI NORMATIVI PER UN SISTEMA  
SOSTENIBILE????**

## **IL MIRAGGIO DEL DDL CONCORRENZA**

**Disegno di legge 2085 approvato dalla  
Camera dei Deputati il 7 ottobre 2015**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE



**COSA FARE NELL'ATTESA?**

**Alimentare ancora i soliti dibattiti?**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

## ARGINARE LA SPINTA AD UN RITORNO AL PASSATO

**IL SISTEMA UNITARIO DEL RISARCIMENTO DEL  
DANNO ALLA PERSONA.....**



Chi vuole annichilire uno  
sforzo durato vent'anni....?



**LA SENTENZA DELLA  
CORTE COSTITUZIONALE  
N. 235 del 16 OTTOBRE 2014  
e la legittimità costituzionale  
dell'art. 139 del CAP, nella sua  
impostazione  
omnicomprensiva**



## I principi chiave:

- 4 - **Il diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona non costituisce un valore assoluto e intangibile, bensì controbilanciabile, con ragionevolezza, da altri valori;**
- 5 - Il **sistema vigente della R.c. auto**, in quanto obbligatoriamente assicurato, **persegue anche fini solidaristici** e postula che l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato si misuri con quello, generale e sociale, **degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi** (si veda sentenza 12408/2011).



## Uno spunto dal DDL Concorrenza: l'art. 8 ed il nuovo statuto del danno non patrimoniale nella RC auto.....

- 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di **razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori**, con decreto del Presidente della Repubblica, da approvare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione... si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica.....**



Piaccia o non piaccia, si consolida  
quest'idea.....

**IL SISTEMA DELLA RC (AUTO) OBBLIGATORIA,  
TUTELANDO DI FATTO IL TERZO DANNEGGIATO  
PRIMA ANCORA DEL RESPONSABILE,  
*INTEGRA ESSO STESSO UNA FUNZIONE DI  
WELFARE***

**E PERTANTO RECLAMA LA PROPRIA  
SOSTENIBILITA' ANCHE MEDIANTE UN  
CONTENIMENTO DEI VALORI RISARCITORI  
AFFINCHE' SIA GARANTITO A TUTTI I  
BENEFICIARI UN RISTORO DEL DANNO SUBITO.**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

Pronto intervento.....Triveneto (ed altre  
resistenze - non solo- locali....







## Cass. civ., sentenza n. 18773/16

Affrontando il tema del danno biologico di lieve entità e, in particolare, della riforma attuata con l'art. 32, commi 3 *ter* e 3 *quater*, D.L. n. 1/2012, la Cassazione ha dato vita - con la sentenza del 26 settembre 2016, n. 18773 - **ad un insidioso obiter dictum** ben poco compiuto nel suo ragionamento ed assai frettoloso, il quale finisce per compiere una specie **di fusione dei due commi (3 *ter* e 3 *quater*)**, accomunandoli sotto il profilo della ratio e riunendo in **un'unica formula ("visivo-clinico-strumentale")** i criteri scientifici di accertamento da entrambi predicati, senza distinguerne l'ambito. **Criteri che - afferma la Corte - non sarebbero gerarchicamente ordinati tra loro e non dovrebbero esser unitariamente intesi, bensì utilizzati secondo le *leges artis*.**

”



## **UN INSIDIOSO OBITER DICTUM...**

### **PER UNA DECISIONE TANTO OVVIA QUANTO INEVITABILE**

*Un possibile ritorno al passato?*

### **PERCHE' ARRIVARE IN CASSAZIONE PER 7 GIORNI ????!!!!**

*“appare evidente l’errore in diritto commesso dal giudice di appello, il quale - pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) - ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della stessa B. nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato ‘contusioni alla spalla, **al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni**’, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, ‘affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico’ alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012».*



## ***UN INSIDIOSO OBITER DICTUM...***

### ***PER UNA DECISIONE TANTO OVVIA QUANTO INEVITABILE***

### **QUANDO LA CASSAZIONE VUOL FARSI DOTTRINA.....**

“Invero, il citato art. 32, comma 3 quater, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno biologico sia "susceptibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le *leges artis*), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).”



## *MA QUALCUNO, ALLORA, AVEVA FORSE RAGIONE?*

**Norme di natura “psicologica” con contenuto “esortativo” (cfr. Marco Rossetti)**

**Richiamo a svolgere gli accertamenti in modo rigoroso e scientifico**

**Nulla dovrebbe cambiare rispetto al passato circa i criteri medico-legali e giuridici improntati alla scientificità ed oggettività.**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

*MA QUALCUNO, ALLORA,  
AVEVA FORSE RAGIONE?*

**NO!**

*FORSE ALLORA, OGGI  
CERTAMENTE NO!*

Necessità  
di Far  
fronte  
comune

...



# DALLA CONSULTA: UN'INTERPRETAZIONE LETTERALE E SISTEMATICA.

*Riconosciuta la distinzione  
criteriologica tra danni  
permanenti e temporanei*



## Ordinanza n. 242 del 2015

### La Consulta rigetta *expressis verbis* la questione di legittimità costituzionale dei commi 3 *ter* e 3 *quater*

“considerato che con la recente sentenza n. 235 del 2014, questa Corte ha già, per un verso, escluso che la ‘necessità’ del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-*quater* del citato art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, può quindi, essere anche solo ‘visivamente’, appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria) ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della **(ulteriore e necessaria)** diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno ‘permanente’ alle microlesioni di che trattasi; ...



## Ordinanza n. 242 del 2015

che, in relazione a tale seconda tipologia di danno, la limitazione imposta al correlativo accertamento (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) è stata, infatti, già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza, **in termini di bilanciamento**, ‘ in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, **in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici**, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere **un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi**; la questione in esame è, pertanto, manifestamente infondata”.





Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

**MA SE DI WELFARE  
SI TRATTA.....**

**CI SI OCCUPI DI  
*COSE SERIE.....***



## Incidenti stradali 2015

i dati definitivi Istat - ACI

Sono stati 174.539 gli incidenti (-1,4%) con 3.428 **vittime mortali (+47 +1,4%)** e 246.920 feriti (-1,7%),

**aumentano quelli gravi del 6,4%**

In aumento i decessi fra i pedoni: 602 morti (+4,2%) e per gli utenti dei veicoli a due ruote a motore 878 morti (+7,6%)



## I temi aperti e connessi alle lesioni gravi e mortali

***Tabelle milanesi (danni terminali, intermittenti, da lutto...)***

***Il problema del danno patrimoniale e il recupero delle prestazioni assistenziali o para previdenziali (azione di recupero delle prestazioni a favore degli invalidi civili, circolare INPS n. 157/2014 - art. 41 Collegato lavoro Legge 183/2010)***

***La “Presenza in carico” del macro leso***



## **PERCHE' "TABELLARE" I DANNI TERMINALI?**

**1) LA "CONSACRAZIONE" FINALE DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE (sent. n. 15350/2015) IN SINCRONO CON L'USCITA DI SCENA DEL DANNO TANATOLOGICO (in senso stretto): UNA RINNOVATA "RIBALTA".**

2) LE INSIDIE DI UN'ASSOLUTA ANARCHIA LIQUIDATIVA.

3) LA RICERCA DI UNA MISURA E L'ESIGENZA DI FORNIRE UN CONTRIBUTO NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE COORDINATE DI RIFERIMENTO.



**L'ELABORAZIONE DI UNA REGOLA**  
**NECESSARIAMENTE CONVENZIONALE**

**IL DANNO TERMINALE**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

OSSERVATORIO  
SULLA GIUSTIZIA  
CIVILE  
DI MILANO

## IL DANNO TERMINALE quale

***“categoria unitaria di pregiudizio non patrimoniale, comprensiva del danno biologico terminale e del danno morale da lucida agonia da parte della vittima, caratterizzata dalla necessaria percezione del fine vita, e dunque di matrice eminentemente sofferenziale e psichica”.***



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

# La Proposta di Tabella



# Gruppo Danno alla Persona Gruppo «Quattro»

## TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO TERMINALE - TABELLE 2016

Danno non patrimoniale TERMINALE, comprensivo della componente biologica temporanea: valori standard di liquidazione e percentuali massime di personalizzazione

Giorni	importo complessivo		importi progressivi giornalieri						aumento personalizzato (massimo sconvolgimento)
	fino a 3	fino a 30.000,00							
Giorni	oltre								
4	1.000,00	28	22.180,00	52	37.946,00	76	48.297,00		
5	1.991,00	29	22.945,00	53	38.485,00	77	48.611,00		
6	2.972,00	30	23.701,00	54	39.015,00	78	48.915,00		
7	3.944,00	31	24.447,00	55	39.536,00	79	49.210,00		
8	4.906,00	32	25.184,00	56	40.047,00	80	49.496,00		
9	5.859,00	33	25.911,00	57	40.549,00	81	49.772,00		
10	6.803,00	34	26.629,00	58	41.041,00	82	50.039,00		
11	7.737,00	35	27.338,00	59	41.524,00	83	50.296,00		
12	8.662,00	36	28.037,00	60	41.998,00	84	50.544,00		
13	9.577,00	37	28.727,00	61	42.462,00	85	50.783,00		
14	10.483,00	38	29.407,00	62	42.917,00	86	51.012,00		
15	11.380,00	39	30.078,00	63	43.362,00	87	51.232,00		
16	12.267,00	40	30.740,00	64	43.798,00	88	51.442,00		
17	13.145,00	41	31.392,00	65	44.225,00	89	51.643,00		
18	14.013,00	42	32.035,00	66	44.642,00	90	51.835,00		
19	14.872,00	43	32.668,00	67	45.050,00	91	52.017,00		
20	15.722,00	44	33.292,00	68	45.448,00	92	52.190,00		
21	16.562,00	45	33.907,00	69	45.837,00	93	52.353,00		
22	17.393,00	46	34.512,00	70	46.217,00	94	52.507,00		
23	18.214,00	47	35.108,00	71	46.587,00	95	52.652,00		
24	19.026,00	48	35.694,00	72	46.948,00	96	52.787,00		
25	19.829,00	49	36.271,00	73	47.299,00	97	52.913,00		
26	20.622,00	50	36.839,00	74	47.641,00	98	53.029,00		
27	21.406,00	51	37.397,00	75	47.974,00	99	53.136,00		
						100	53.234,00	max +50%	





**La proposta** di tabellazione del danno terminale è imbastita sui seguenti criteri e principi ..



- 1. Principio di unitarietà ed omnicomprensività:** tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972-3-4-5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione omnicomprensiva del “**danno terminale**”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
- 2. Durata limitata:** la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
- 3. Coscienza:** in nessun caso si tratta di danno *in re ipsa*, occorrendo la comprovata percezione edella fine imminente.



**4. Intensita' decrescente metodo tabellare:** si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di "adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario.

**5. Personalizzazione:** a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.



**6.Valori convenzionali:** Ciò premesso, il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) minimamente aumentato rispetto a quanto *pro die* stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (92 euro). Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto, l'Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%.



## I temi aperti e connessi alle lesioni gravi e mortali

*Il problema del **danno patrimoniale** e il recupero delle prestazioni assistenziali o para previdenziali (azione di recupero delle prestazioni a favore degli invalidi civili, circolare INPS n. 157/2014 - art. 41 Collegato lavoro Legge 183/2010*

**IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.....VERSO UNO SPOSTAMENTO SUL PRIVATO DEI COSTI ASSISTENZIALI, PUR SE PAGATI CON LA FISCALITA' GENERALE**



## I temi aperti e connessi alle lesioni gravi e mortali

***IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.....VERSO UNO SPOSTAMENTO  
SUL PRIVATO DEI COSTI ASSISTENZIALI, PUR SE PAGATI CON LA FISCALITA'  
GENERALE?***

***MA SU QUALE TASCA: DEL DANNEGGIANTE  
RESPONSABILE O DEL DANNEGGIATO, ED ENTRO  
QUALI LIMITI?***

***UN TREND PERICOLOSO E NECESSITA' DI INDAGARE IL  
PROBLEMA E MAPPARE LE PRESTAZIONI, ANCHE IN  
CONSIDERAZIONE DELLA POSIZIONE ESPRESSA DALLA  
CASSAZIONE SUL PRINCIPPIO DELLA COMPENSATIO LUCRI...***



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

# **LA “PRESA IN CARICO” DEL PAZIENTE (E DEL DANNEGGIATO, NELLE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA’):**

## **IL RUOLO “DOPPIAMENTE” VIRTUOSO DI UN CONVENZIONAMENTO DI QUALITA’ E DELLE PRESTAZIONI IN FORMA SPECIFICA.**

LES ASSURANCES DES PERSONNES E LA SANITA’  
INTEGRATIVA



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE



**THE BEST AWARDS: LA CORSA ALL'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA.**

**DALLE LOGICHE DI MIGLIOR PROCESSO ALLE LOGICHE DI  
MIGLIOR SERVIZIO.....**





Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

# LA “NUOVA” ASSICURAZIONE

*Segni di un passaggio epocale non  
adeguatamente apprezzato*



## Il “vecchio” art. 3

### Finalità della vigilanza

*La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.*



## Il “nuovo” art. 3

### Finalità della vigilanza

**1. Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative.** A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. **Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la Stabilità del sistema e dei mercati finanziari.**



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

**LA NECESSITA' DI INVERTIRE LA TENDENZA!!!!**

**COME INTERCETTARE I BISOGNI, I RISCHI E LE  
ESIGENZE DI TUTELA DEL CLIENTE?**



**LA RC AUTO, DA MADRE DI  
UN PREGIUDIZIO COMUNE  
A MOMENTO DI VERA  
EDUCAZIONE  
ASSICURATIVA..**